



COMUNICATO STAMPA n. 61/24

Lussemburgo, 10 aprile 2024

Sentenze del Tribunale nelle cause T-301/22 | Aven / Consiglio e T-304/22 | Fridman / Consiglio

Guerra in Ucraina: il Tribunale annulla l'inserimento di Petr Aven e di Mikhail Fridman negli elenchi di persone colpite da misure restrittive tra il febbraio 2022 e il marzo 2023

La motivazione adottata dal Consiglio non può essere presa in considerazione per inserire e mantenere i due imprenditori in tali elenchi.

Petr Aven, con cittadinanza russa e lettone, e Mikhail Fridman, con cittadinanza russa e israeliana, sono importanti soci dell'Alfa Group, un conglomerato comprendente la Alfa Bank, una delle principali banche russe. Nel febbraio 2022, in risposta all'invasione russa in Ucraina, il Consiglio ha adottato gli atti iniziali con i quali ha inserito, in particolare, i nomi dei sigg. Aven e Fridman negli elenchi delle misure restrittive, con conseguente congelamento dei loro capitali e delle loro risorse economiche. Il Consiglio ha mantenuto il loro inserimento in tali elenchi con atti adottati nel settembre successivo.

Il Consiglio ritiene infatti che Petr Aven e Mikhail Fridman siano associati a persone anch'esse colpite da misure restrittive, nonché allo stesso Vladimir Putin. Secondo il Consiglio, essi hanno fornito sostegno materiale o finanziario ai decisori russi, e hanno sostenuto azioni e politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. I sigg. Aven e Fridman ritengono invece che gli elementi di prova forniti dal Consiglio non siano attendibili né credibili, e che le valutazioni di quest'ultimo siano erranee.

Il Tribunale **accoglie le domande di Petr Aven e di Mikhail Fridman e annulla sia gli atti iniziali sia gli atti di mantenimento negli elenchi di persone colpite da misure restrittive per il periodo compreso tra il 28 febbraio 2022 e il 15 marzo 2023** ¹.

Il Tribunale ritiene che nessun argomento della motivazione contenuta negli atti iniziali sia **sufficientemente suffragato** e che l'inserimento dei sigg. Aven e Fridman negli elenchi controversi **non** fosse quindi **giustificato**. Per quanto riguarda gli atti di mantenimento, il Tribunale dichiara che il Consiglio non ha fornito **alcun elemento di prova ulteriore** rispetto a quelli sui quali si era fondato nell'ambito degli atti iniziali.

Secondo il Tribunale, sebbene la motivazione adottata dal Consiglio possa essere idonea a dimostrare, se del caso, una forma di prossimità di Petr Aven e Mikhail Fridman a Vladimir Putin o alla sua cerchia, essa non consente di stabilire che gli stessi abbiano sostenuto azioni o politiche che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, né che abbiano fornito sostegno materiale o finanziario ai decisori russi responsabili dell'annessione della Crimea o della destabilizzazione dell'Ucraina, né che abbiano tratto vantaggio da tali decisori.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione

interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze ([T-301/22](#) e [T-304/22](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎(+352) 4303 8575.

Immagine della pronuncia delle sentenze sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎(+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Con atti del 13 marzo 2023, il Consiglio ha nuovamente mantenuto i nomi dei sigg. Aven e Fridman negli elenchi delle misure restrittive. Gli stessi li hanno impugnati con ricorsi distinti dinanzi al Tribunale, v. le cause pendenti Aven/Consiglio, [T-283/23](#), e Fridman/Consiglio, [T-296/23](#).